



Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Ordinanza n.05 del 18 GEN 2021
ai sensi dell'ART. 50 del T.U.E.L.

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio.

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTO e PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30.04.2021;

VISTO e PRESO ATTO dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021, da intendersi qui integralmente richiamata e riportata;

CONSIDERATO CHE l'organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO e PRESO ATTO, in particolare, dell'articolo 1, comma 5, del DPCM 14 gennaio 2021 a tenore del quale *“delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*;

VISTO e PRESO ATTO, altresì, dell'articolo 3, comma 4, lett. i) del DPCM 14 gennaio 2021 a tenore del quale *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale presta la propria attività lavorativa in modalità agile”*;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in particolare l'articolo 32 in forza del quale *“il Ministro della sanità pubblica può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e regionale;

CONSIDERATO, altresì, che il numero di casi registrati sul territorio debba ritenersi elevato, sebbene si assista, da qualche giorno, a un decremento degli stessi;

RITENUTO che il predetto decremento possa essere parzialmente imputato alle misure restrittive all'uopo attuate;

RITENUTO necessario e urgente, dunque, adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile e prorogare quelle già adottate ai fini del contrasto all'emergenza COVID-19;

VISTA la propria ordinanza n. 3 del 11.01.2021;

CONSIDERATA la necessità di integrare quest'ultima ordinanza per il tramite dell'introduzione di ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio anche con riferimento alle attività lavorative e ai servizi erogati dal Comune di Leonforte;

VISTO l'articolo 50 del TUEL;

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano, di questo Comune

ORDINA

1. **La chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, di Piazza IV Novembre e di Piazza Carella;**
2. **Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31.01.2021 l'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito solo al sindaco, ai membri della giunta comunale, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunale, ai capisettore, nonché ai dipendenti autorizzati con successivi provvedimenti dei capisettore allo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza ovvero per la gestione e/o riparazione del server, hardware e software in utilizzo all'Ente per non impedire le telecomunicazioni e l'accesso ai dipendenti comunali per lo svolgimento del lavoro agile;**
3. **È inoltre consentito l'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche ai professionisti (a titolo meramente esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri, avvocati, titolari di imprese) solo per comprovati motivi di lavoro e previo appuntamento da concordare con i responsabili di settore;**
4. **le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza": Attività della protezione civile; Attività della polizia municipale; Attività dello stato civile e della polizia mortuaria; Attività urgenti dei servizi sociali; Attività del protocollo comunale; Attività urgenti dei servizi finanziari (pagamento delle forniture, stipendi, personale, ecc.); Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico; Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso; Attività del centralino; Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti; Attività di gestione del patrimonio; Attività connesse al ripristino e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, (ufficio manutenzioni, tumulazioni e servizi cimiteriali, interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, logistica ed approvvigionamenti, supporto alle attività di controllo);**
5. **Assicurare l'espletamento delle attività e dei servizi essenziali dell'Ente, di cui al precedente punto 4) e come individuati dalla legge, per il tramite dello svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti mediante il ricorso al lavoro agile e alle turnazioni presso gli uffici, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai turni di reperibilità, da regolamentare con successivi provvedimenti dei capisettore;**
6. **L'espletamento delle attività di competenza dei capisettore e dei responsabili di servizi deve essere reso "in presenza", salvo comprovate esigenze di necessità e di salute, opportunamente documentate;**
7. **Con successivi appositi provvedimenti dei capisettore verrà regolamentata l'attività lavorativa da rendere in presenza in ossequio a quanto disposto dall'articolo 263 del c.d. "decreto rilancio", nonché dai successivi provvedimenti;**
8. **Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31.01.2021 l'accesso al pubblico presso gli uffici comunali sarà consentito solo su appuntamento da concordare telefonicamente con i medesimi uffici all'uopo interessati, previa valutazione della sussistenza di comprovati motivi di urgenza e di necessità;**

9. È altresì sospesa l'attività di ricezione del pubblico per il pagamento delle sanzioni amministrative che potrà avvenire presso gli uffici postali o per il tramite di altri sistemi di pagamento;
10. Le predette limitazioni non si applicano alle dichiarazioni di nascita e di decesso;
11. È consentita la consegna di atti e posta in entrata la cui ricezione avverrà esclusivamente tramite gli addetti al servizio URP, posto al piano terra del Palazzo Municipale; questi ultimi provvederanno alla consegna presso il servizio di protocollo anche ai fini del rilascio agli utenti della ricevuta di avvenuta ricezione e solo se l'utente non può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata; le predette limitazioni non si applicano agli addetti al recapito di Poste Italiane S.p.A., agli ufficiali giudiziari o agli addetti di altre ditte che svolgono il servizio di recapito; la consegna degli atti giudiziari avverrà per il tramite del servizio di Staff del Sindaco;
12. Sono consentite tutte le attività afferenti alla progettualità dei cantieri di servizi da espletarsi nel rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza e con l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
13. L'accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche da parte degli addetti ai cantieri di servizi è limitato solo ai fini dell'espletamento delle attività lavorative o negli orari e con le modalità di apertura al pubblico;
14. L'accesso del pubblico ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito solo agli utenti muniti di mascherina;
15. È fatto obbligo ai membri della Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali e a tutto il personale dipendente di indossare la mascherina all'interno degli uffici comunali;
16. È fatto obbligo al capisettore di assegnare il personale in modo tale da assicurare la presenza di un massimo di due impiegati per stanza, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza interpersonale; è vietato sostare nei corridoi.

DISPONE

- Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione e avrà efficacia fino al 31.01.2021, salvo proroghe;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971;

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal DPR 1199/1971

Dalla Residenza Municipale addì 18.01.2021

